

**R**ekurskommission EDK/GDK  
**C**ommission de recours CDIP/CDS  
**C**ommissione di ricorso CDPE/CDS

---

Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale, 3001 Berna

**Procedura A7-2021**

**DECISIONE DEL 14 GIUGNO 2022**

Composizione della Commissione di ricorso: Viktor Aepli (presidente), Arianna Guerini Magni e Barbara Bassi

nel ricorso

Signora

*Ricorrente*

contro

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), rappresentata dalla Segretaria generale Susanne Hardmeier, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale, 3001 Berna

*Opponente*

Concernente la decisione della CDPE del 13 aprile 2021

## A. Fatti

1. Secondo gli accertamenti della DCPE (opponente) non contestati, la ricorrente ha frequentato l'Istituto magistrale statale Regina Margherita di Palermo dal 1997 al 2002 con iscrizione al Liceo Socio Psico Pedagogico ed è titolare del "Diploma di Liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico" rilasciato il 7 luglio 2004.
2. Con modulo di richiesta del 19 novembre 2016, la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento del suo diploma per il livello della scuola dell'infanzia (1° e 2° anno) e della scuola elementare (dal 3° anno) nel percorso di scuola dell'obbligo. Nella richiesta la ricorrente segnala la mancanza dell'attestazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e chiede pertanto la sospensione della pratica.
3. Con scritto del 7 dicembre 2016 la CDPE rende attenta la ricorrente sul fatto che la presentazione dell'attestazione del MIUR è condizione indispensabile per l'entrata in materia nella procedura di riconoscimento del diploma.
4. Il 27 ottobre 2018 la ricorrente scrive alla CDPE per informare della causa pendente contro il MIUR per l'ottenimento dell'attestato e richiede una proroga della pratica di riconoscimento. La CDPE riceve tale richiesta il 10 dicembre 2018 e il 18 dicembre risponde assegnando 2 ulteriori anni per il completamento del dossier con la documentazione necessaria per l'evasione della pratica avvertendo che dopo la scadenza di questo termine la domanda di riconoscimento sarà chiusa.
5. Con e-mail del 7 dicembre 2020 la ricorrente chiede un'ulteriore proroga per il completamento della documentazione tenuto conto che la causa contro il MIUR permane pendente. Il giorno seguente l'opponente risponde indicando che non sarà possibile un'ulteriore proroga e che seguirà una decisione formale sulla chiusura del dossier.
6. Il 13 aprile 2021 la CDPE emette una decisione formale di archiviazione della procedura di riconoscimento contro la quale la ricorrente insorge con ricorso in data 13 maggio 2021 chiedendo che la decisione di archiviazione venga annullata (riconoscendo l'effetto sospensivo del ricorso) e alla ricorrente venga assegnata un'ulteriore proroga atta a concludere la vertenza pendente contro il MIUR. La ricorrente chiede inoltre il gratuito patrocinio.
7. Con decisione del 5 ottobre 2021 la commissione di ricorso della CDPE respinge la richiesta di gratuito patrocinio decisione contro la quale non è stato interposto ricorso. Il 24 novembre 2021 viene chiesto il versamento dell'anticipo di spesa da effettuare entro il 15 dicembre. Ciò avviene il 10 dicembre attestando la volontà della ricorrente di proseguire nella via ricorsuale. La Commissione di ricorso interpellata chiede all'opponente di esprimersi sul ricorso. In data 27 gennaio 2022 la CDPE replica al ricorso.
8. Sulle singole considerazioni delle parti si entrerà in merito - ove necessario - nei considerandi.

## **B. Considerandi**

**9.** La Commissione di ricorso decide su ricorsi contro le decisioni della CDPE in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali (art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007, Raccolta delle basi giuridiche della CDPE n. 4.1.1.2.). La ricorrente è direttamente toccata dalla decisione impugnata e pertanto ha il diritto di interporvi ricorso.

**10.** Nella misura in cui il regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS non preveda diversamente (art. 9 del Regolamento del 6 settembre 2007 sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS, raccolta delle basi giuridiche della CDPE n. 4.1.1.2.), la procedura di ricorso davanti alla Commissione di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale, (LTAF, RS 173.32). La medesima, all'art. 37, prescrive che in materia procedurale trova applicazione la Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Per analogia, secondo l'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b).

**11.** Si va qui ad esaminare se sulla base del regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006 (in seguito denominato regolamento di riconoscimento) e delle normative comunitarie, nello specifico la direttiva 2005/36/CE, tenuto conto che in esame vi è un titolo di studio emanato dall'autorità italiana, la procedura applicata dalla CDPE è conforme, in particolare per quanto concerne la richiesta di documentazione necessaria per l'entrare in materia. Non è pertanto di competenza di questa istanza analizzare l'entrata in materia sul riconoscimento, tenuto conto che non vi è stata nessuna decisione in merito.

**12.** L'art. 10 cpv. 2 del regolamento di riconoscimento indica che nel corso di una procedura di riconoscimento i documenti allegati alla richiesta devono essere confacenti per la verifica dell'adempimento delle condizioni di riconoscimento. Alla domanda di riconoscimento sono da allegare una serie di documenti di cui è fatto elenco e al cui punto 6 è messo in evidenza con la parola "importante" evidenziata in grassetto, che in mancanza di concorso è necessario il riconoscimento da parte del MIUR del fatto che il richiedente può beneficiare del riconoscimento professionale ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2005/36/CE. Per prassi tali sono dunque i documenti ritenuti confacenti.

**13.** Le condizioni formali poste per il riconoscimento come da art. 3 del regolamento di riconoscimento sono quelle indicate nel cpv.1 lett. a-c, ossia il possesso di un diploma scolastico rilasciato da uno Stato estero, che attesta la conclusione della formazione e che abbia carattere abilitante nello Stato in cui è stato emesso. Le condizioni poste sono cumulative. Nel caso in esame appaiono soddisfatte e non contestate le prime due condizioni. È invece contestato l'adempimento della terza condizione ossia il carattere abilitante del diploma magistrale della ricorrente.

La CDPE sulla base del decreto ministeriale del 10 marzo 1997 evidenzia come per coloro che, seppur iniziato il percorso di studi magistrali entro l'anno 1997/1998, hanno ottenuto il diploma dopo il 2002 il diploma di maturità non ha valore abilitante. Gli articoli 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 di fatto indicano esplicitamente che tali diplomi di maturità non hanno valore

all'insegnamento nella scuola elementare e non sono idonei all'insegnamento nella scuola materna. Sulla base del decreto la CDPE ha dunque correttamente ritenuto che il diploma magistrale in possesso della ricorrente non ha carattere abilitante. La ricorrente dal canto suo rivendica il carattere abilitante del proprio diploma. La procedura di riconoscimento dei diplomi necessita di comprovare come tale carattere sia riconosciuto dallo Stato che ha dato origine al diploma. Da qui dunque la necessità, sulla base di quanto indicato al punto 12, di comprovare con riconoscimento del Miur, il carattere abilitante di detta abilitazione.

**14.** Con scritto del 7 dicembre 2016 la CDPE ha richiesto di presentare l'attestato del Miur che riconosce carattere abilitante al percorso formativo della ricorrente rendendo attenta la ricorrente che questo è *conditio sine qua non* per l'entrata in materia della domanda di riconoscimento. La ricorrente per mezzo del suo avvocato contesta la legittimità a richiedere tale riconoscimento ritenendo che il Miur non sia l'autorità di competenza. Al contempo ha però avviato un contenzioso giuridico, ancora pendente, nei confronti del Miur per far sì che questi riconosca il carattere abilitante. Da un lato, dunque, la ricorrente stessa riconosce il Miur come autorità di competenza. Dall'altro la contestazione va a scontrarsi con quanto determinato dal Ministero dell'istruzione dello Stato italiano che sulla base di quanto posto agli atti dalla CDPE e si esplicita nella documentazione resa pubblica ([www.https://www.miur.gov.it/web/guest/attestazione-qualifica-professionale-di-docente](https://www.miur.gov.it/web/guest/attestazione-qualifica-professionale-di-docente)) prescrive che "I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in ITALIA e vogliono esercitare all'estero la propria attività devono chiedere un'attestazione della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2013/55/UE presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII". L'argomentazione addotta dalla ricorrente non è accoglibile in quanto non è questa la sede per contestare l'organizzazione amministrativa di uno Stato estero, questo è semmai da farsi per le vie istituzionali del paese in questione.

**15.** Stante l'art. 10 cpv. 4 del regolamento di riconoscimento, la procedura di riconoscimento, nel caso in cui la documentazione necessaria per l'esame della richiesta si riveli incompleta, viene abbandonata decorsi due anni dall'inoltro della richiesta. Una possibile proroga è accoglibile, su richiesta della richiedente, per un massimo di un anno. La CDPE ha informato in modo chiaro e tempestivo la ricorrente sulla procedura e i documenti necessari per avviare il riconoscimento del diploma. Allo scadere dei due anni, a domanda di proroga da parte della ricorrente, la CDPE ha concesso un'ulteriore proroga di due anni, anziché uno come previsto da regolamento, indicando che non avrebbe potuto essere concessa una proroga ulteriore. Dalle affermazioni della ricorrente medesima, le tempistiche delle procedure italiane sono tali da non poter dedurre che a breve la vertenza con il Miur possa portare ad una decisione conclusiva. La procedura andrebbe dunque tenuta aperta a tempo indeterminato, cosa contraria al regolamento che ha definito i tempi della procedura in modo chiaro ed esaustivo.

**16.** La decisione amministrativa della CDPE ha motivo di tutela anche tenuto conto che la chiusura del dossier non ne impedisce la riapertura non appena la ricorrente entra in possesso della necessaria documentazione che possa permettere di confrontare il percorso svolto in Italia con il percorso svizzero in quanto, al contrario della non entrata in materia, tale decisione non è pregiudizievole su decisioni future.

### **C. Decisione**

1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese ufficiali di CHF 1'000.00 sono a carico della ricorrente. Sono compensate dall'anticipo spese del medesimo importo già versato. Ogni parte assume le sue spese.
3. La presente decisione è notificata alle parti per iscritto e per posta raccomandata.
4. Indicazione dei mezzi giuridici: questa decisione può essere impugnata, entro trenta giorni dalla notificazione, presso il Tribunale federale svizzero a Losanna (Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14). L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato (art. 42 cpv. 1 Legge sul Tribunale federale/ LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 LTF).

Per la Commissione di ricorso

Viktor Aepli

Barbara Bassi